



Comm.Trib. Reg. Umbria

Sezione VI

Sentenza del 10/12/2002 n. 720 - parte 2

Intitolazione:

Accertamento tributario - In genere - Obblighi di interpello e di informazione del contribuente - Disciplina ex art. 6 legge n.212/2000 - Applicabilita' a precedenti periodi di imposta Esclusione.

Massima:

Le norme di natura procedimentale della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che rendono obbligatorio l'interpello del contribuente in caso di liquidazione di tributi in base alla dichiarazione e in caso di incertezze (art. 6, quinto comma) e la sua informazione solo in caso di irrogazione di sanzioni (art. 6, secondo comma), non hanno efficacia retroattiva e, pertanto, non possono trovare applicazione con riferimento all'attivita' accertativa dell'amministrazione finanziaria relativa a precedenti anni d'imposta.

* In senso conforme Cass. 12 ottobre 2001 n. 12462.

Testo:

Svolgimento del processo

Con avviso di mora n. 9159212, notificato il 25/2/2000, l'Ufficio delle Entrate di Perugia richiedeva a - LL MM - S.a.s. il pagamento del secondo acconto Irpeg ed Ilor per l'anno 1992, oltre a interessi e sanzioni. Il contribuente impugnava detto avviso, eccependo che lo stesso era stato notificato oltre i termini stabiliti dagli atti. 17 e 43 dpr 602/1973. La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso, osservando come il termine di decadenza invocata dal contribuente e previsto dal dpr 602 riguardi la data dell'iscrizione a ruolo e non la notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di mora; i primi giuristi hanno rilevato dai documenti prodotti dall'Ufficio, che il ruolo era stato reso esecutivo in data 30/12/1998 e, quindi, nel termine di legge. Appella la contribuente deducendo che il Contribuente non e' stato posto nella condizione di conoscere la data di formazione del ruolo stesso e che l'art. 61. 212/1000 dispone che l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza del contribuente degli atti a lui destinati. Si e' costituito l'Ufficio osservando di avere seguito la procedura prevista dall'art. 13 dpr 602/1973 per dare pubblicita' ai ruoli; chiede la conferma della decisione impugnata.

Motivi della decisione

L'appello non merita accoglimento.

L'art. 17, comma 1, dpr 602/1973 prevede che le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti debbano essere iscritte a ruolo entro il termine di cui all'art. 43, comma 1, dpr 600/1973 e, cioe', entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Dalla lettura del combinato disposto delle due norme teste' richiamate si evince con certezza che, entro il predetto termine di decadenza, debbano essere solamente formati i ruoli e consegnati gli stessi all'intendenza di Finanza, ma non anche notificata la cartella al contribuente. Detta interpretazione e' conforme ad un orientamento giurisprudenziale piu' che consolidato (cfr. Cass. Civ. 8.7.2002 n. 9881; Cass. Civ. 21/12/2001 n. 16136; Cass. Civ. 18/10/2001 n. 12700).

Nella fattispecie ci si riferisce ai redditi prodotti nell'anno 1992, per cui il termine il termine ex art. 17 dpr 602 andava a scadere il 31/12/1998; detto termine e' stato peraltro anche prorogato - ex art 9, 2 co. L. 448/1998 - al 30/06/ 1999. L'iscrizione a ruolo contestata e' stata

effettuata in data 30/12/1998, come provato dall'Ufficio, per cui la stessa e' sicuramente tempestiva.

In merito a quanto dedotto dal contribuente circa il fatto di non aver potuto conoscere la data di formazione del ruolo stesso, si osserva che il verbale di consegna dei ruoli all'Intendenza di Finanza viene esposto al pubblico nei modi ed ai sensi dell'art. 13 dpr 602/1973. Quanto poi alle attuali previsioni della L. 212/2000 e, segnatamente di quella di cui all'art. 6 secondo cui deve essere assicurata al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, va osservato che tale norma e' entrata in vigore successivamente ai fatti di cui al presente giudizio e che non puo' trovare applicazione retroattiva (cfr. Cass. Civ. 12/10/2003, n. 12462).

Si ritengono comunque sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta l'appello; spese compensate.